

**Un aspetto specifico delle procedure per la PG
dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06**

**LA NUOVA PRESCRIZIONE ASSEVERATA DELLA PG
E' APPLICABILE AL REATO DI SUPERAMENTO TABELLARE
EX ART. 137 comma 5 del T.U.A. (REATO DI PERICOLO PRESUNTO,
PERALTRO NON OBLAZIONABILE IN VIA ORDINARIA)?**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

In relazione alla nuova procedura di cui alla Parte Sesta/bis del D. Lgs. 152/2006 (e agli ambiti di applicazione individuati dall'art. 318-bis), dobbiamo oggi chiederci se è corretto ritenere che - alla luce di quanto puntualizzato nella sentenza Cassazione Penale - Sez. III - 21463/2015 - Pres. Fiale - Ud. 10.2.15 (ove si afferma che, nel caso di superamento dei limiti tabellari di cui all'art. 137 comma 5° del T.U.A., il "danno all'ambiente è presunto per legge") - nel caso di una ipotesi contravvenzionale dovuta ad uno scarico di acque reflue con superamento dei limiti tabellari, non è mai applicabile la nuova procedura (essendo il danno alle risorse ambientali "presunto per legge").

La risposta a questo interrogativo - tuttavia - merita una premessa.

Molti organi di PG **stanno interpretando questa nuova procedura come di applicazione senza motivazione espressa negli atti e nei verbali.**

Ma a nostro avviso questa chiave di lettura non è corretta.

Rivediamo insieme il testo normativo:

«PARTE SESTA-BIS. - DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE.

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

- 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...).**

Appare - dunque - chiaro che questa procedura non si applica alle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lvo n. 152/06 come regola di base, ma è - in via residuale - solo una eccezione alla quale si deve far ricorso dopo attenta (e responsabile) - ma soprattutto motivata - valutazione per verificare e dimostrare caso per caso se sussistono i presupposti di legge specifici che ne consentono l'attivazione.

Questo è un punto fondamentale, perché da questo equivoco di fondo trae origine poi – con effetto domino – anche l'ulteriore equivoco sulla mancata motivazione in ordine alla assenza di danno o pericolo di danno.

Infatti, se si segue il concetto (profondamente errato) che oggi tutti i reati contravvenzionali previsti dal D.Lvo n. 152/06 (ed addirittura per alcuni – in modo del tutto illegittimo - anche i reati ambientali previsti da altre leggi...) sono da affrontare in *default* con la procedura della prescrizione asseverata, consegue in modo inevitabile una applicazione radicale “a tappeto” per tali reati in ordine a questa nuova procedura seguendo una equazione semplice ma del tutto sbagliata: *reato/contravvenzione previsto dal D.Lvo n. 152/06 = applicazione automatica procedura prescrizione asseverata = logica assenza di motivazione su una scelta di PG che appare automatica e seriale...*

Ma non è affatto così...

Perché **la regola base resta quella che i reati in questione sono - di regola - soggetti alla ordinaria procedura di denuncia al PM da parte della PG** con la consueta e storica comunicazione di notizia di reato (regola-base), **salvi i casi in deroga (eccezione alla predetta regola base)** entro i quali la PG rileva che quel singolo reato in accertamento *non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

Dunque, l'equazione corretta è: *(soli) reati/contravvenzione previsti dal D.Lvo n. 152/06 = eventuale applicazione in deroga alla regola-base procedura prescrizione asseverata = logica necessità di motivazione su questa scelta in deroga della PG.*

Se partiamo dal presupposto – a nostro avviso oggettivo – che questa procedura di prescrizione asseverata non è la regola-base ma **una eccezione subordinata a precisi indici/criteri applicativi (la verifica che non sussiste danno o pericolo di danno)**, consegue in via logica che di tale scelta in deroga l'organo di PG deve naturalmente darne conto negli atti in modo espresso, perché non può esistere un verbale di PG o comunque un atto di indagine che non riporti una motivazione sulla scelta procedurale/sostanziale seguita...

In particolare, va dimostrato **caso per caso e verbale per verbale** perché si è ritenuto – in alternativa alla regola-base che è sempre la comunicazione di notizia di reato al PM – di scegliere questa procedura in deroga e – dunque – perché si è ritenuto che quel reato specifico non ha “*cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”. E su tale specifico punto non può esistere un automatismo silente e sottinteso, ma **l'organo di PG ha il dovere e l'onere di motivare per iscritto negli atti (sotto la sua diretta responsabilità) il “perché” è giunto a stabilire che non esiste il danno o il pericolo di danno sopra citato.**

E per ben motivare la scelta, dobbiamo sempre partire dal dato testuale della norma che vale la pena rivedere:

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. (...)”.

Dunque la motivazione, a nostro modesto parere, deve:

- **identificare con esattezza il reato/contravvenzione** e a sua portata generale (anche come titolo specifico e cioè indicare articolo di legge, comma e parte eventuale del comma specifico)
- **individuare il danno o pericolo di danno** che tale norma prevede nel suo contesto;
- **spiegare perché tale danno o pericolo di danno non esiste;**
- spiegare perché le prescrizioni da adottare in relazione a quel caso specifico anche al fine di evitare per il futuro l'insorgenza di danno o pericolo di danno.

Per i reati di pericolo presunto di cui è ricco il D.Lvo n. 152/06, questa motivazione ci appare ancora più doverosa e forse impossibile...

Ed eccoci – dunque – dopo tale necessaria premessa al problema interpretativo ed applicativo oggetto della presente riflessione.

Nella citata sentenza della Cassazione (che riportiamo in calce per completezza), il Supremo Collegio ribadisce un concetto storico ormai conclamato. Vediamo il punto specifico:

“ (...) va sicuramente data continuità all'orientamento di questa Corte secondo **cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o**



temporanea della violazione (Sez. 3, n. 10578 del 01/10/1993 - dep. 20/11/1993, Pizzocaro, Rv. 196448). *Ciò che, all'evidenza, priva di rilevanza la tesi della natura di elemento costitutivo della fattispecie del superamento dei valori limite, sostenuta dalla difesa, atteso che non è necessario che il reo, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato in esame, abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile a condotta colposa del medesimo, nella specie costituita dal non aver colposamente posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire il superamento del limite previsto per il parametro Nichel. (...)*”.

Un punto di principio chiarissimo che non si presta ad equivoci di lettura: “ (...) **la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge (...)**”. Punto e basta.

Ed ecco che il problema si pone – adesso – in relazione alla nuova procedura di cui alla Parte Sesta/bis del D. Lgs. 152/2006 come prescrizione asseverata della PG.

Se abbiamo ribadito che – oggettivamente ed incontestabilmente – il dovere dell'organo di PG – prima di decidere se inviare la ordinaria comunicazione di notizia di reato al PM o attivare in alternativa la procedura per la prescrizione asseverata – deve obbligatoriamente (e motivando la sua scelta nel dettaglio per iscritto sugli atti da redigere) che l'ipotesi contravvenzionale in materia ambientale previste dal decreto 152/06 non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ci chiediamo come fa a dimostrare per iscritto esso organo di PG che **il reato di superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.) non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno, atteso che la Cassazione ha ancora una volta ribadito che si tratta di reato di pericolo presunto e che- dunque - il danno è in re ipsa, cioè fisiologico e connaturale alla struttura genetica del reato stesso?**

Cosa fa l'organo di PG? In questo caso, stravolge l'impianto storico giurisprudenziale della Cassazione e vara “giurisprudenza” in contrasto? Si badi che nella sentenza in commento la Corte ha rifiutato di fatto un accertamento nel merito per verificare se esistesse il danno in concreto, seguendo in tal senso un orientamento antico della giurisprudenza di settore: “ (...) Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede, è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile (...)”. Se il reato è di pericolo presunto, è tale e basta: non si può andare nel merito e dimostrare che il danno o il pericolo di danno non c'è poi realmente stato.

Se “qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile”, potrebbe essere ipotizzabile che – al contrario – un tentativo da parte di un organo di polizia giudiziaria di valutarne l'offensività in concreto potrebbe essere ammissibile?!... In questa ipotesi si verrebbe a cedere il concetto di base del reato di pericolo presunto... Può un organo di PG oggi – ragionevolmente - andare a mutare con un proprio atto antitetico questa granitica posizione dottrinarie e di giurisprudenza?

Dunque, come si concilia questo reato con la procedura per la prescrizione asseverata della PG? A nostro modesto avviso sembra non conciliarsi affatto, e ci sembra realmente azzardato attivare questa nuova procedura in relazione a tali tipologie di reati di pericolo presunto...

Va – peraltro – considerato in aggiunta un altro aspetto. **Questo reato non è comunque obblazionabile in via ordinaria...**

In un precedente articolo pubblicato su questa testata giornalistica on line¹, abbiamo evidenziato come in questa nuova procedura esiste un potenziale paradosso in relazione a “quali” ipotesi contravvenzionali possono rientrare nella nuova prescrizione attivata dalla PG.

Premesso che ormai è pacifico che questa nuova procedura di prescrizione affidata alla polizia giudiziaria delinea, al termine del percorso ove il contravventore aderisce ed ottempera, una specie di nuova “oblazione anomala” per ipotesi di reati contravvenzionali operata in una caserma anziché davanti ad un giudice (Art. 318-ter. (Prescrizioni) - (...) 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. (...)), emerge comunque un problema perché, come è noto, non tutti i reati/contravvenzione sono obblazionabili davanti ad un giudice. Questa nuova procedura non fa distinzione tra reati/contravvenzione obblazionabili in via ordinaria e reati/contravvenzione non obblazionabili in via ordinaria, ma li sottopone tutti in blocco all'oblazione... Quali sono i reati/contravvenzione che davanti un giudice non potrebbero essere destinati all'oblazione? Quelli che l'ordinamento considera logicamente più gravi, e dunque **quelli puniti con le pene congiunte di ammenda E arresto.**

¹ “La nuova prescrizione asseverata della PG introdotta dalla legge sui delitti contro l'ambiente, crea una “oblazione anomala” (in caserma) anche per i reati non obblazionabili in via ordinaria davanti al giudice? - Un problema sostanziale connesso all'applicazione delle procedure per la PG dettate dalla nuova Parte Sesta/bis del D.L.vo n. 152/06: che fine fanno i reati contravvenzione puniti con ammenda E arresto?” - A cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani - 2 settembre 2015 - area news www.dirittoambiente.net - <http://www.dirittoambiente.net/news3.php?page=4&g=3286>

Nel D.L.vo n. 152/06 ci sono - invero - anche reati puniti con l'ammenda E arresto. Questi reati in caso di denuncia ordinaria, davanti al giudice non potrebbero essere destinati all'oblazione. Ed il caso - ad esempio - del reato in esame ex art. 137 comma 5 T.U.A.

Vediamo il testo: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.”*

Come si vede, la pena pecuniaria non è alternativa a quella detentiva e dunque tale reato non sarebbe oblazionabile davanti al giudice penale. Lo diventa - invece - davanti all'operatore di polizia giudiziaria?...

Che succede allora? Nella procedura ordinaria in tribunale tali tipologie di reato non sarebbero oblazionabili, mentre nella prescrizione asseverata della polizia giudiziaria in caserma, al contrario sì? E la pena detentiva dell'arresto (congiunta alla pena pecuniaria e - dunque - ad essa connessa ed inscindibile) che fine fa in questo tipo di reato? Viene azzerata completamente, e c'è una specie di “grazia” radicale a favore di questo tipo di contravventore? Il quale - di fatto - si vede così cancellata di colpo la pena più grave “assorbita” ed eliminata radicalmente nella oblazione anomala pecuniaria? Un bel vantaggio per chi delinque in reati/contravvenzione più gravi (che magari riguardano - come nel caso in esame - inquinamenti pericolosi...).

Se altro soggetto, poi, sulla base di una valutazione diversa di altro operatore di polizia giudiziaria, in altra zona, viene denunciato al PM in via ordinaria, costui si troverà per lo stesso identico fatto davanti ad un giudice nell'impossibilità di accedere all'oblazione... Una evidente e grave disparità di trattamento tra soggetti contravventori (per lo stesso fatto sostanziale) che non crediamo possa essere ignorata...

Ma vediamo perché alcuni dei reati/contravvenzione anche del D.Lvo n. 152/06, che pure la nuova parte sesta/bis destina tutti indifferentemente a questa nuova oblazione anomala, nella procedura di denuncia ordinaria e successivo *iter* processuale ordinario non potrebbero essere ammessi alla procedura di oblazione ordinaria.

L'**oblazione** è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. Sostanzialmente, sul presupposto che il fatto/reato è di reale minima entità, l'illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

Siamo al confine “politico” tra penalizzazione e depenalizzazione, e dunque l’ordinamento giuridico riserva tale procedura a fatti/reato talmente minimi che in futuro, come è accaduto in passato, nella evoluzione storica potrebbero essere depenalizzati...

La normativa di riferimento va ricercata negli art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.L.vo n. 271/89) ed artt. 162 e 162 bis c.p. Ma – attenzione, perché questo è il punto cardine - l’oblazione processuale ordinaria è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, e cioè per i **reati/contravvenzioni puniti con la sola ammenda** (mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa - art. 162 c.p.); nonché per i **reati/contravvenzioni puniti, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda** (mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa - 162 bis c.p.).

E basta. Restano esclusi dalla procedura dell’oblazione ordinaria davanti al giudice i reati/contravvenzione puniti con **pena congiunta di arresto E ammenda**...

Invece nella procedura della Parte Sesta/bis del D.Lvo n. 152/06 non si fa distinzione, e si citano tutte indistintamente le ipotesi contravvenzionali previste dallo stesso decreto, e dunque potenzialmente anche quelle punite con pena detentiva e pecuniaria congiunta che davanti ad un giudice non sarebbero oblazionabili, ma davanti alla PG in caserma in questa procedura lo sono di fatto...

Ma si aprono qui – adesso – anche altri scenari, in conseguenza di quanto sopra esposto.

E’ dato oggettivo che – comunque – l’organo di PG anche se sceglie di attivare la procedura per la prescrizione asseverata deve inviare in ogni caso la comunicazione di notizia di reato al PM. Si veda in tal senso il nuovo art. 318-ter. (Prescrizioni) inserito nel D.Lvo 152/06: “ (...) 4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale”.

E questa CNR, che va comunque inoltrata al PM che poi sospenderà il caso in attesa della conclusione della procedura per la prescrizione asseverata, deve essere redatta sia per giustificare al PM la scelta di ricorrere in alternativa alla prescrizione asseverata, sia per consentire in futuro al PM di chiedere l’archiviazione o promuovere l’azione penale (in caso di inadempimento della stessa prescrizione così impartita dalla PG). **Dunque il PM viene informato di ogni procedura in atto di prescrizione asseverata.**

Ma che succede se il PM, dopo aver ricevuto questa comunicazione, rileva l'eventuale errata scelta procedurale dell'organo di PG che magari ha attivato una prescrizione asseverata in modo illegittimo?

Il caso da manuale – incontestabile – potrebbe essere quello relativo ad una prescrizione asseverata attivata per un reato contravvenzionale che non rientra nel contesto del D.Lvo 152/06. Ad esempio, sempre a titolo manualistico, un reato edilizio o paesaggistico/ambientale. **Che fa il PM in questo caso?**

Di fatto rileva una procedura totalmente illegittima avviata dall'organo di polizia giudiziaria che poi – infine - sortisce l'effetto concreto e pratico di privare il PM stesso del potere/dovere di esercizio dell'azione penale su quel reato che non c'entra assolutamente nulla con la procedura asseverata. Le nuova norma nulla prevede in merito.

Dalla lettura di tutta la nuova parte sesta inserita nel Testo Unico Ambientale sembra che non ci sia nessuna possibilità di appello, ricorso o comunque intervento terzo per intervenire sulla procedura decisa dalla polizia giudiziaria, la quale sembrerebbe arbitra assoluta ed insindacabile di ogni decisione... Ma è veramente così? Può essere veramente così?

Se così fosse, a fronte di una situazione paradossale del genere, il PM dovrebbe tollerare in modo passivo che quella prescrizione asseverata per un reato edilizio o paesaggistico/ambientale vada avanti; e se il contravventore aderisce a tale prescrizione e si mette in regola, dovrebbe poi il PM stesso essere costretto a chiedere l'archiviazione per essere stato il reato estinto per oblazione nell'ufficio della polizia giudiziaria; il promovimento dell'azione penale sarebbe così azzerato e si andrebbe a santificare una procedura totalmente illegittima fino alla fine... Un vero e proprio stravolgimento dei principi del diritto.

Anche se la norma non lo prevede espressamente, riteniamo che in casi così limite debba necessariamente essere sottinteso un potere di controllo e di giusta direzione da parte del pubblico ministero verso l'organo di polizia giudiziaria (comunque dal PM dipendente) per rimediare a situazioni anomale, pur sempre possibili. Altrimenti la situazione sarebbe senza controllo. E dunque riteniamo ragionevole che possa esistere da parte del PM un potere di verifica e controllo sulle procedure asseverate, dopo che il PM stesso riceve – comunque - la comunicazione di notizia di reato (da sospendere - eventualmente - se la procedura invece risulti legittima). Ma se la procedura risulta palesemente e totalmente illegittima, come si può prendere il PM resti passivo a fronte di una situazione del genere?

Per meglio illustrare il paradosso che si potrebbe verificare, abbiamo fatto ricorso a livello esemplificativo ad un caso limite indiscutibile, come la prescrizione asseverata per un reato edilizio che è totalmente estraneo alla regola normativa in esame. Ma entriamo adesso in altre procedure che potrebbero essere considerate potenzialmente illegittime, anche se con meno clamorosa evidenza.

Ed è – appunto - il caso del reato di superamento dei limiti tabellari che abbiamo sopra esaminato. Se si accede all'ipotesi che - trattandosi di reato di **pericolo presunto** e peraltro **non obblazionabile in via ordinaria** - la prescrizione asseverata potrebbe risultare di fatto inapplicabile, e dunque sarebbe potenzialmente illegittima, cosa può succedere se, invece, un operatore di polizia giudiziaria la applica e la rende esecutiva?

Si propone a questo punto lo stesso identico problema sollevato sopra a livello manualistico per il reato edilizio... Anche nel caso del superamento dei limiti tabellari di inquinamento che stiamo esaminando, il PM - ricevuta comunque la comunicazioni di notizia di reato - andrebbe a rilevare una procedura potenzialmente illegittima. Che fa allora il pubblico ministero?

Soggiace passivamente a tale procedura illegittima, e lascia che la procedura stessa vada avanti fino alla fine, essendo poi paradossalmente costretto a chiedere l'archiviazione per ammessa oblazione in caserma? Oppure può attivare un diritto di controllo e di veto su quella procedura illegittima, e invitare l'organo di PG a bloccarla, riattivando così il potere/dovere di promovimento dell'azione penale per quel caso?

Un aspetto, questo, da non sottovalutare nel contesto di questa discutibile nuova procedura che sta creando realmente molti problemi interpretativi ed applicativi.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 12 ottobre 2015

Riportiamo in calce la sentenza citata

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 21463 Anno 2015

Presidente: FIALE ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udiienza: 10/02/2015

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

- *** , n. **** a Milano

- *** , n. *** a Milano

avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 2/04/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. E. Selvaggi, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. *** e *** hanno proposto ricorso avverso la

sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data 2/04/2014, depositata

in data 14/04/2014, con cui veniva confermata la sentenza del tribunale di

MONZA, *** , del 10/07/2013, che l'aveva condannato alla pena di

gg. 10 di arresto ed € 2000,00 di ammenda ciascuno, con il concorso di

attenuanti generiche per entrambi, perché, nella loro qualità di soci

amministratori della *** s.n.c., in concorso tra loro, nell'ambito

dell'attività di lavorazioni galvaniche dei metalli, effettuavano lo scarico in

fognatura di acque reflue provenienti dall'attività della ditta, contenenti sostanza

pericolosa quale NICHEL eccedente il limite prescritto individuato dalla tab. 5

dell'ali. 5, parte III" del D. Lgs. n. 152 del 2006 (limite pari a 4,0 mg/l,

concentrazione rilevata 5,19 mg/l: art. 137, comma 5, d. Igs. n. 152 del 2006,

contestato come commesso in data 15/01/2010).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista e procuratore

speciale Avv *** , vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti

strettamente necessari per la motivazione *ex art.* 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., *sub specie* in relazione all'art. 137 T.U.A. in quanto ai fini della configurabilità del reato non sarebbe sufficiente un singolo superamento.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello confermato il giudizio di reità del ricorrente nonostante si fosse trattato solo di un unico superamento del limite (o valore - soglia) previsto per il Nichel;

sostengono i ricorrenti che errata sarebbe la tesi della Corte territoriale secondo cui anche un unico superamento sarebbe idoneo a configurare il reato; sarebbe,

inoltre contraddittorio l'aver affermato la Corte d'appello che una norma cautelare, qual è quella contestata, volta a evitare fenomeni di inquinamento, anticipandone la tutela, possa aumentare l'inquinamento in misura non consentita; diversamente, non sarebbe possibile che un reato di pericolo, che anticipa la tutela di un bene giuridico rispetto ad un evento di danno, possa incrementare quell'evento dannoso che esso mira a tutelare; nel processo svoltosi davanti ai giudici di merito, si sostiene, non si sarebbe mai parlato di inquinamento né mai alcun danno sarebbe stato cagionato al suolo dal singolo superamento.

Si censura, poi, un ulteriore profilo di violazione di legge, in quanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, soltanto una serie prolungata di superamenti della soglia renderebbe meno remota la possibilità di danno o quantomeno di reale aggressione, anche in forma di pericolo, al bene giuridico tutelato dalla normativa che preveda i valori soglia; un singola violazione, peraltro minima, sarebbe del tutto innocua rispetto alla tutela del bene giuridico e può essere originata dalle cause più svariate, in maniera del tutto indipendente dalla volontà dell'agente (in tal senso si richiama in ricorso giurisprudenza di questa Corte riguardante l'art. 257, d. lgs. n. 152 del 2006); una valutazione come quella svolta dalla Corte d'appello contrasterebbe con il principio di offensività, atteso che la soglia avrebbe quale scopo quello di definire ciò che può integrare la condotta criminosa, ove ve ne sia un superamento, senza alcun automatismo, nel senso che, al di sotto della soglia, sicuramente non vi sarebbe illecito, ma in caso di superamento potrà parlarsi di illecito penale solo in presenza di reiterati sconfinamenti o in caso di un superamento molto elevato della soglia, tale da rendere pregnante il reato di pericolo indiretto, altrimenti non compatibile con il principio di offensività.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., *sub specie* in relazione all'art. 43 cod. pen. ed all'art. 137 T.U.A. per la mancanza del relativo elemento psicologico.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza per non aver la Corte d'appello motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo; si sostiene infatti che, ove si acceda alla tesi che anche un solo superamento del valore soglia sia sufficiente ad integrare l'illecito penale in esame, si dovrebbe considerare la soglia come condizione obiettiva di punibilità, divenendo la stessa elemento costitutivo di fattispecie, come avvenuto in altri campi (guida in stato di ebbrezza; reati tributari ex art. 10 bis e 10 ter, d. lgs. n. 74/00); ne discenderebbe, dunque, la necessità di legare il superamento della soglia ad una "colpa" dei ricorrenti, nella specie non identificata, altrimenti imputando ad essi l'illecito per responsabilità oggettiva; per di più, si sostiene in ricorso, essendo documentalmente provato che l'impianto fosse regolarmente revisionato e funzionante e in assenza di qualsiasi vantaggio per l'impresa, la negligenza sarebbe esclusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

4. Ed invero, la decisione impugnata chiarisce, con motivazione assolutamente corretta in diritto, le ragioni per le quali la condotta contestata dovesse considerarsi configurabile nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.

Dalla motivazione della sentenza d'appello (e da quella di primo grado, che, attesa la natura di doppia conforme, si integrano vicendevolmente), emerge che il 15/01/2010 a seguito di un accertamento presso la società amministrata dai ricorrenti era stato riscontrato il superamento del limite del parametro Nichel, nei termini in precedenza indicati. Successivamente, in data 9/03/2010, a seguito di un ulteriore accertamento eseguito presso la cameretta fognaria pubblica posta in corrispondenza del paso carraio della società, era stata rilevata la presenza di fanghi di lavorazione industriale e il superamento limiti per molte sostanze, ma non per il parametro Nichel, oggetto di contestazione; il teste indotto dalla difesa, che svolgeva l'attività di controllo delle strumentazioni del depuratore aziendale, aveva dichiarato di aver mensilmente provveduto all'esecuzione di tali controlli, così da assicurare che gli scarichi in fognatura non superassero i limiti consentiti, spiegando l'avvenuto superamento del limite relativo al parametro Nichel come un evento del tutto anomalo ed inspiegabile, posto che i valori di tutti gli altri metalli erano nei limiti.

I giudici di merito, aderendo alla prospettazione difensiva, avevano quindi concluso ritenendo che la contestazione descrivesse un fatto episodico, limitato ad un breve periodo, ma che comunque rivestiva rilevanza penale in quanto inquadrabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella previsione dell'art. 137, comma quinto, d. lgs. n. 152 del 2006. Con particolare riferimento alla questione della presunta inoffensività della condotta, poi, i giudici di appello, confutando la tesi difensiva, sottolineano che, attesa la natura di reato di pericolo della violazione addebitata, non si richiede la prova oggettiva e soggettiva della lesione in concreto del bene ambiente, derivando invece la punibilità della condotta da valutazioni tecnico - scientifiche che tengono conto di molteplici parametri concernenti la natura delle sostanze, la possibilità di accumulo ed altro; donde, essendo emerso che l'apporto aveva aumentato l'inquinamento in misura non consentita dalla legge, ciò era sufficiente per integrare il reato contestato. Proseguendo nel percorso logico - argomentativo, poi, i giudici territoriali hanno ritenuto non rilevante la prova a discarico, in particolare escludendo la rilevanza del "fortuito", per una serie di ragioni (mancata individuazione della causa specifica dell'eccesso di Nichel; mancato riscontro di quanto dichiarato dal teste a discarico in dati oggettivi; mancato riferimento da parte del teste e della difesa alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed all'efficienza dei controlli), donde si è sottolineato in sentenza che non poteva escludersi che l'azienda aumentasse in alcune fasi della lavorazione o in alcuni periodi dell'anno l'uso di tale metallo, ovvero che la

manutenzione degli impianti non fosse compiuta con modalità adeguate.

5. Così ricostruito in dettaglio l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, appaiono privi di pregi sia il primo che il secondo motivo di ricorso, i quali possono essere qui essere trattati congiuntamente, atteso che la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che anche il superamento singolo eccedente i valori tabellari ha la capacità di ledere il bene protetto.

Già sotto la vigenza della c.d. legge Merli - non solo si era chiarito che la nozione di "scarico", al fine della tutela delle acque dall'inquinamento, deve ritenersi comprendere ogni versamento o deposizione di rifiuti, solidi o liquidi, indipendentemente dal modo, episodico o meno, con il quale avviene e del luogo in cui venga effettuato, che comprende anche il suolo ed il sottosuolo (Sez. 3, n. 6594 del 06/04/1994 - dep. 03/06/1994, Cherubini, Rv. 198066) - ma si era soprattutto affermato che anche un singolo scarico di reflui eccedenti i valori tabellari ha la capacità di ledere il bene protetto dalla norma, pur se episodico od occasionale (v., ad es.: Sez. 3, n. 13158 del 16/07/1990 - dep. 04/10/1990, Cappio, Rv. 185466). Anzi, sul punto, si era avuto modo di precisare - e ciò rileva anche con riferimento alla doglianza relativa all'elemento psicologico del reato - che ai fini della applicazione dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319 (oggi, art. 137, d. lgs. n. 152 del 2006), anche un solo scarico di liquami è idoneo ad integrare il reato poiché da esso può derivare il degrado che la norma vuole impedire; in conseguenza di tale principio la sanzione è applicabile anche a scarichi di carattere episodico che possono provocare i medesimi effetti negativi e l'occasionalità non esclude gli estremi del reato, ivi compreso l'elemento psicologico (Sez. 3, n. 3524 del 24/01/1994 - dep. 23/03/1994, Velocci, Rv. 197105). Tale affermazione è stata, ulteriormente, puntualizzata nel senso che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale, ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla, previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi (Sez. 3, n. 9160 del 01/07/1998 - dep. 05/08/1998, Botarelli S, Rv. 211815).

Né, si noti, può ritenersi omessa la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, atteso che la Corte territoriale mostra di rigettare implicitamente l'assunto difensivo, laddove, a pag. 6 dell'impugnata sentenza, nell'escludere la sussistenza del caso fortuito e/o l'ascrivibilità del superamento del parametro tabellare ad un imprevedibile ed incontrollabile guasto del depuratore, ha ritenuto sussistere la riferibilità soggettiva del fatto ai titolari dell'impresa.

6. Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede, è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile.

Ed invero, la violazione del divieto di scarico extra tabellare configura (soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 36 del 2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione: Sez. 3, n. 11884 del 21/02/2014 - dep. 12/03/2014, Palaia, Rv. 258704) un reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge, nello stesso *"non agere quod debetur"* da parte del soggetto munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compromissione dell'ambiente.

Ed allora, va sicuramente data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall'art. 137, comma quinto, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all'ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile - senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori - dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione (Sez. 3, n. 10578 del 01/10/1993 - dep. 20/11/1993, Pizzocaro, Rv. 196448). Ciò che, all'evidenza, priva di rilevanza la tesi della natura di elemento costitutivo della fattispecie del superamento dei valori limite, sostenuta dalla difesa, atteso che non è necessario che il reo, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per il reato in esame, abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, essendo sufficiente che tale superamento sia imputabile a condotta colposa del medesimo, nella specie costituita dal non aver colposamente posto in essere tutto quanto nelle sue possibilità per impedire il superamento del limite previsto per il parametro Nichel.

6. I ricorsi devono essere, conclusivamente, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.

7. Solo per completezza, va precisato che il reato per cui si procede non può essere dichiarato estinto per prescrizione, atteso che la stessa è maturata in data 15/01/2015, dunque in epoca successiva alla sentenza impugnata (emessa in data 2/04/2014).

E' pacifico che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si trattava della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso esaminato da questa Corte).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 10 febbraio 2015